

ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI SULLE BOTTIGLIE DI VINO NOTA E RICHIESTA DI AZIONE

Contesto

Situazione nell'UE

- **Il regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori** stabilisce che le sostanze o i prodotti che possono provocare allergie e sono utilizzati nella fabbricazione o la preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta del prodotto alimentare.
 - In mancanza di un elenco degli ingredienti, l'indicazione delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie includerà il termine "contiene" seguito dalla denominazione dell'allergene (articolo 21).
 - Gli ingredienti saranno espressi mediante parole e numeri. Essi possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione, gli ingredienti possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri (articolo 9).
 - Quest'informazione deve apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato (articolo 15).
 - L'elenco degli allergeni di cui all'allegato II del regolamento include le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte (incluso il lattosio), l'anidride solforosa e i solfiti.
 - Il regolamento n. 1169/2011 entrerà in vigore il 13 dicembre 2014.
- **Il regolamento n. 607/2009 definisce norme particolareggiate relative all'etichettatura per alcuni prodotti del settore vitivinicolo.**
 - La presenza di solfiti nel vino deve essere indicata sull'etichetta, preceduta dal termine "contiene". L'obbligo di etichettatura può essere accompagnato dall'uso di un pittogramma incluso nell'allegato X di questo regolamento.
- **Il regolamento (UE) n. 1266/2010**, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini, è stato prorogato fino al 30 giugno 2012 (vale a dire che i vini immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle loro scorte). Le **esenzioni provvisorie per l'etichettatura** si applicano ai seguenti prodotti:
 - il lisozima (prodotto da uova) utilizzato nel vino;
 - l'albumina (prodotta da uova) utilizzata come chiarificante in vino e sidro;
 - i prodotti a base di caseina (prodotta dal latte) utilizzati come chiarificanti in vino e sidro.

- In seguito ai **pareri negativi dell'European Food Safety Authority (EFSA)** riguardo ai dossier contenenti nuovi dati scientifici sulla **caseina**, l'**albumina** e il **lisozima**, a decorrere dal 1° luglio 2012 occorrerà indicare sulle etichette delle bottiglie di vino la presenza di tali sostanze.

Situazione nei paesi terzi

Diverse regolamentazioni:

- **Canada:** *Health Canada* non ha fissato alcun livello specifico di soglia per gli allergeni presenti nei vini come risultato dell'uso di chiarificanti. Il governo sta lavorando con l'Associazione canadese dei viticoltori per elaborare linee guida sull'etichettatura dei vini che sono chiarificati utilizzando chiarificanti derivanti da allergeni alimentari. I regolamenti canadesi riguardano specificamente la presenza di proteine provenienti dai vari allergeni alimentari. Questo significa che, fintantoché dette proteine sono eliminate dal prodotto finito, esse non devono essere etichettate.

L'Associazione canadese dei viticoltori, in collaborazione con *Health Canada*, ha definito linee guida relative all'uso di chiarificanti sulla base delle "Linee direttrici di buona pratica di chiarificazione per il vino" elaborate nel 2007 dalla FIVS (Federazione internazionale dei vini e delle bevande spiritose). Se i fabbricanti si conformano alle migliori pratiche per l'uso dei chiarificanti, il vino non dovrebbe contenere alcuna proteina residua derivante da un allergene alimentare e non è pertanto indispensabile indicare la fonte dell'allergene alimentare sull'etichetta del vino.

- Negli **Stati Uniti**, l'etichettatura degli allergeni per i principali allergeni alimentari utilizzati nella produzione vitivinicola rimane facoltativa per i vini. Il processo normativo è in corso al TTB (*Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau*) per determinare se essa diventerà obbligatoria. L'informazione relativa all'etichettatura facoltativa degli allergeni figura nel regolamento sulla protezione del consumatore 27CFR 4.32a. Essa indica che l'etichettatura deve utilizzare il termine "contiene" seguito dal nome della fonte alimentare dell'allergene come le uova, il pesce o il latte. Non esiste attualmente alcuna prescrizione in materia di etichettatura e si attende la decisione dell'UE.
- **L'Australia** è stato il primo paese ad adottare nel dicembre 2002 l'etichettatura degli allergeni per i prodotti alimentari. È stata semplicemente inclusa una nuova clausola nell'*Australia New Zealand Food Standards Code*, la quale precisa che la presenza in un alimento di un allergene potenziale deve essere dichiarata sull'etichetta. Per il vino, ciò significa che la presenza di coadiuvanti tecnologici proteici, ovvero la caseina e il caseinato di potassio, l'albumina, l'iticiocolla, il latte e il latte evaporato, deve essere indicata sull'etichetta. Ciò è diverso dal regolamento proposto dalla Commissione europea poiché, se si può provare l'assenza della proteina allergenica, l'etichettatura non è in tal caso indispensabile.

Di conseguenza, nel 2008 è stata abolita l'etichettatura obbligatoria dell'iticiocolla.

Inoltre, nessuna reazione allergica avversa causata dal vino chiarificato con proteine di uova o di latte è stata registrata in un periodo di 20 anni dalla banca dati dell'*Australian Wine Research Institute* sulle reazioni negative per i consumatori, o riportata dai produttori australiani di vino nelle banche dati sui reclami dei consumatori.

- Nel **Sudafrica**, è necessaria solo la dichiarazione dei solfiti.
- **Paesi terzi che hanno firmato accordi bilaterali**

Tenuto conto dell'esistenza di accordi bilaterali concernenti l'etichettatura, i vini che non devono essere etichettati nel paese di origine potrebbero entrare nel mercato europeo.

¹ Cfr. documenti [EFSA\(11\)7793 \(rev.1\)](#), [EFSA\(11\)7794 \(rev.1\)](#), [EFSA\(11\)7795 \(rev.1\)](#).

➤ **Paesi terzi che non hanno firmato accordi bilaterali**

Il regolamento europeo deve essere notificato. I paesi terzi possono opporsi a questo regolamento se considerano che i nuovi regolamenti costituiscano un impedimento al commercio.

Posizione della DG AGRI

Durante la riunione con il sig. Nadolski (unità C.3 "Vino, alcol, tabacco, sementi e luppolo") tenutasi il 13 dicembre 2011, sono stati evidenziati i seguenti elementi:

- Secondo la DG AGRI, **l'etichettatura degli allergeni sulle bottiglie di vino dovrebbe essere prevista soltanto per i vini per i quali la sostanza allergenica è presente nel prodotto finale.** Questo è il motivo per cui:
 - **Se i chiarificanti con allergeni potenziali non sono stati utilizzati per la fabbricazione del vino e/o sono stati utilizzati ma nessun residuo di uova/latte è individuato nel prodotto finale, l'etichettatura non è obbligatoria.** I produttori di vino saranno responsabili di fornire le prove che non hanno utilizzato sostanze allergeniche e/o, se le hanno utilizzate, che nessun residuo è presente nei loro vini.
 - Per **i vini per i quali sono presenti allergeni nel prodotto finale**, la DG AGRI elaborerà delle norme di applicazione concernenti:
 - **la formulazione:** per le sostanze derivate dal latte: "latte", il termine "latte" può essere sostituito dal termine "caseina", "caseinato di potassio" o "lattoalbumina" a seconda della sostanza utilizzata; per le sostanze derivate dalle uova: "uova", il termine "uova" può essere sostituito dal termine "ovoalbumina", "albumina d'uovo" o "lisozima" a seconda della sostanza utilizzata;
 - **la lingua e i pittogrammi:** in allegato. La DG AGRI dovrebbe cercare una soluzione che permetta di semplificare l'etichettatura attuale dei solfiti. Occorrerebbe analizzare più in dettaglio con la DG SANCO la possibilità offerta dall'articolo 9 del regolamento n. 1169/2011, ad esempio quando la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione, gli ingredienti potranno essere espressi in maniera alternativa utilizzando pittogrammi o simboli piuttosto che parole o cifre.
- Tuttavia, **resta da definire la soglia al di sotto della quale si potrà considerare che la sostanza allergenica non è presente nel vino.** Questo potrebbe essere risolto ricorrendo alla "soluzione canadese" per l'etichettatura degli allergeni nel vino, vale a dire che l'etichettatura degli allergeni dovrebbe essere richiesta esclusivamente per i vini quando la sostanza allergenica è presente. Questo significa che i vini prodotti nel rispetto di buone pratiche vinicole (uso minimo di chiarificanti e adeguata filtrazione) nei quali non è individuato alcun residuo nel prodotto finale utilizzando metodi analitici di routine e prontamente disponibili, non dovranno essere etichettati.
- La DG AGRI ha bisogno dell'**iniziativa di almeno uno Stato membro** per includere la soluzione summenzionata nelle norme di applicazione per l'etichettatura del vino.
- La DG AGRI ritiene che sia possibile rinviare la data di attuazione dell'obbligo di etichettatura, di modo che cominci ad applicarsi a decorrere dall'annata 2012.

Posizione della DG SANCO

Dalla riunione con la sig.ra Nikolakopoulou, la sig.ra Haponiuk e il sig. Didion (unità E.4, "Nutrizione, composizione e informazione alimentare") tenutasi il 13 dicembre 2011, emerge quanto segue:

- In seguito al parere negativo dell'EFSA sui dossier relativi ai nuovi dati scientifici sul lisozima, l'albumina e la caseina, **una nuova estensione dell'esenzione provvisoria di etichettatura sembra impossibile tenuto conto della posizione dell'EFSA.**
- Tuttavia, la DG SANCO è disposta ad autorizzare un certo margine di manovra nelle norme di applicazione se gli studi scientifici rivelano che, nel quadro di talune pratiche di trasformazione, non si individua nel vino alcun residuo di questi allergeni.

Eventuali conseguenze per il settore

- Creare diverse etichette a seconda del mercato di esportazione rappresenta un peso economico sproporzionato per il settore, principalmente costituito da piccole e medie imprese. Di conseguenza, quando la presenza di caseina, albumina e lisozima dovrà essere indicata sulle bottiglie di vino, apparirà in varie lingue sulla stessa etichetta come si suol fare attualmente per i solfiti. **Ciò occuperà una buona parte dello spazio sulla piccola etichetta.**
- Quando i produttori saranno responsabili di fornire prove che non hanno utilizzato chiarificanti e/o che non vi sono residui di sostanze allergeniche presenti nei loro vini (i kit ELISA disponibili nel commercio possono rilevare quantità fino a 1 ppm), ciò significherà **un costo aggiuntivo per i produttori.**

Azione a livello del Copa-Cogeca

- La nostra priorità è di garantire che almeno uno Stato membro chieda alla DG AGRI prima della prossima riunione del Comitato di gestione per i vini del 24 gennaio 2012 di prendere in considerazione le buone pratiche vinicole e i metodi di rilevazione già disponibili nelle norme di applicazione.
- Di conseguenza, voglia contattare immediatamente il Suo Ministro dell'agricoltura (con il progetto allegato) affinché presenti questa richiesta alla DG AGRI e che i delegati partecipino alla riunione sopracitata per appoggiare questa iniziativa.
- Punti che il Copa-Cogeca dovrà analizzare in seguito:
 - È d'accordo con la formulazione suggerita dalla DG AGRI o ha altre proposte?
 - È d'accordo che l'utilizzo di simboli invece di parole per l'etichettatura degli allergeni risolverebbe il problema di dover usare varie lingue sull'etichetta? Se sì, è d'accordo con i simboli suggeriti dalla DG AGRI o ha altre proposte?
 - È possibile stabilire delle soglie al di là delle quali ci potrebbe essere un pericolo per la salute dei consumatori di vino a rischio? Uno studio europeo sta analizzando i livelli delle soglie e risultati dovrebbero essere pubblicati nel 2012.

Allegato - pittogrammi

